

li fra essi Beccheretti, per conto del quale saranno stati li Bovi macellati, con l'obbligo però di contribuire all' Abboceatore il Dazio di essi Menuzzami, come pure li Soldi 15. per conto della Cassa a parte de' Beccheri, l'importar delle quali due Partite esso Abboceatore si è assunto l'obbligo di contribuire alla Regia Cassa Finanze anche per conto loro, e con l'obbligo pure di preferire nella vendita di que' Menuzzami, a patti eguali, li Confratelli dell' Arte de' Luganegheri.

Obbligo pure sarà d'essi Beccheretti di consegnare al Partito delle Candele di Sevo, li Sevi tutti di Corpo, Coja, e Rognonada de' Bovi, che macelleranno di loro ragione particolare, staccati dalla Carne sul luogo stesso del Macello, da essergli questi conteggiati, col solito dibattimento del 15. per Cento, a Lire 60. ogni Libbre Cento peso grosso netto dal dibattimento suddetto.

XIII. Riservata al solo Partitante la facoltà delli Contratti de' Bovi provenienti da ogni parte fuorchè dalla Terra-Ferma ex-Veneta, da dove soltanto anch'essi Beccheretti, unitamente al Partitante potranno provvedersi, resta ad essi Beccheretti assolutamente vietato, nè per se, nè per interposte Persone, nè sotto verun pretesto, il far acquisto de' Bovi per proprio conto, di qualunque altra parte, ma bensì al caso alcuno d'

essi